

## **Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 maggio 2002**

### **Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana**

#### **Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/51/CEE - Sistema di riconoscimento della formazione professionale - Maestro di sci**

##### **Causa C-142/01**

*raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-04541*

Nella causa C-142/01,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Patakia e dal sig. A. Aresu, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, mantenendo in vigore l'art. 12, primo comma, della legge 8 marzo 1991, n. 81, legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina (GURI n. 64 del 16 marzo 1991, pag. 3), che subordina alla condizione di reciprocità il riconoscimento del diploma di maestro di sci, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209, pag. 25),

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dai sigg. S. von Bahr, presidente di sezione, D.A.O. Edward (relatore) e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 marzo 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

### **Motivazione della sentenza**

**1** Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 28 marzo 2001, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, mantenendo in vigore l'art. 12, primo comma, della legge 8 marzo 1991, n. 81, legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina (GURI n. 64 del 16 marzo 1991, pag. 3; in prosieguo: la «legge n. 81»), che subordina alla condizione di reciprocità il riconoscimento del diploma di maestro di sci, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209, pag. 25).

**2** L'art. 3, n. 1, della direttiva stabilisce quanto segue:

«Fatto salva l'applicazione delle disposizioni della direttiva 89/48/CEE, quando nello Stato membro ospitante l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata sono subordinati al possesso di un diploma, quale definito nella presente direttiva o nella direttiva 89/48/CEE, l'autorità competente non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l'accesso a tale professione o l'esercizio della stessa alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini:

a) se il richiedente possiede il diploma, quale definito nella presente direttiva o nella direttiva 89/48/CEE, che è prescritto in un altro Stato membro per l'accesso a questa stessa professione o l'esercizio della stessa sul suo territorio, e che è stato ottenuto in uno Stato membro;

(...)».

**3** L'art. 12, primo comma, della legge n. 81 così prevede:

«Le regioni disciplinano l'esercizio non saltuario nel proprio territorio delle attività di maestri di sci stranieri non iscritti in albi regionali italiani. L'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata al riconoscimento, demandato alla Federazione italiana sport invernali, d'intesa con il collegio nazionale di cui all'articolo 15, dell'equivalenza dei titoli e della reciprocità».

**4** Rilevato che la legge n. 81 conteneva una condizione di reciprocità non prevista dalla direttiva 92/51, la Commissione ha avviato il procedimento d'inadempimento. Dopo aver intimato, per due volte, alla Repubblica italiana di presentare le proprie osservazioni, il 21 giugno 2000 la Commissione ha emesso un parere motivato invitando il predetto Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi allo stesso nel termine di due mesi dalla notifica.

**5** Con note del 24 maggio e del 26 giugno 2000 le autorità italiane hanno risposto alle predette lettere di diffida. Non ritenendo soddisfacenti tali risposte, la Commissione ha deciso di introdurre il presente ricorso per inadempimento. Tuttavia, in tale ricorso quest'ultima ha tenuto conto della seconda risposta delle autorità precite, limitando le proprie conclusioni al solo motivo riguardante la condizione di reciprocità per il riconoscimento del diploma di maestro di sci.

**6** Nel controricorso, il governo italiano indica di non aver mai applicato la condizione di reciprocità oggetto del ricorso.

**7** A tale riguardo occorre ricordare che risulta da una costante giurisprudenza, da un lato, che l'adempimento degli obblighi imposti dal Trattato CE o dal diritto derivato agli Stati membri non può essere soggetto a condizione di reciprocità (v. sentenza 29 marzo 2001, causa C-163/99, Portogallo/Commissione, Racc. pag. I-2613, punto 22), e, dall'altro, che semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dell'amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi del predetto Trattato (sentenza 7 marzo 1996, causa C-334/94, Commissione/Francia, Racc. pag. I-1307, punto 30).

**8** Inoltre, risulta altresì da una giurisprudenza costante che l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato (sentenza 12 dicembre 2000, causa C-435/99, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-11179, punto 16).

**9** Ora, la Repubblica italiana riconosce che, salvo nella Regione Veneto, né alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato, né alla data di redazione del controricorso, la sua situazione di diritto interno era mutata. A tal riguardo essa si limita a rilevare che è in via di elaborazione un progetto di legge che elimina la condizione di reciprocità per il riconoscimento del diploma di maestro di sci.

**10** Alla luce di quanto sopra, il ricorso presentato dalla Commissione si deve considerare fondato.

**11** Di conseguenza, occorre dichiarare che la Repubblica italiana, mantenendo in vigore l'art. 12, primo comma, della legge n. 81, che subordina alla condizione di reciprocità il riconoscimento del diploma di maestro di sci, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù della direttiva 92/51.

## Decisione relativa alle spese

### Sulle spese

**12** Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

## Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La Repubblica italiana, mantenendo in vigore l'art. 12, primo comma, della legge 8 marzo 1991, n. 81, legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina, che subordina alla condizione di reciprocità il riconoscimento del diploma di maestro di sci, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.